

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

INFORMAZIONI PER RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(ART. 5 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33)

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Nominativo	Ronzoni Daniele
Qualifica	Direttore del Consorzio
Recapito Telefonico	049 8602506
Indirizzo di posta elettronica istituzionale	info@bpa.pd.it – PEC: consorziobpa@pec.it

TITOLARE DEL POTERE ESECUTIVO

Nominativo	Ponchio Giovanni
Qualifica	Presidente del Consorzio
Recapito Telefonico	049 8602506
Indirizzo di posta elettronica istituzionale	info@bpa.pd.it – PEC: consorziobpa@pec.it

Testo dell'art. 5 "Accesso civico" del D.Lgs. n. 33/2013

1. *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
2. *La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
3. *L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
4. *Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
5. *La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*
6. *La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.*